

Aula A



OGGETTO: Azioni di annullamento - Nullità: domanda nuova.

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

07253 / 04

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Rosario	DE MUSIS	Presidente
Dott. Ugo Riccardo	PANEBIANCO	Consigliere
Dott. Ugo	VITRONE	Cons. Relatore
Dott. Fabrizio	FORTE	Consigliere
Dott. Paolo	GIULIANI	Consigliere

R.G.N. 6426/01.
8452/01.
Cron. 13929
Rep. 1754
Ud. 8.1.04.

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

ROCCHI UGO ANTONIO e ROCCHI MARIA ELISABETTA,
elettivamente domiciliati in Roma, Via Carlo Mirabello, n. 6, presso l'avv. Antonio D'Agostino unitamente all'avv. Luciano Antonini che li rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;

ricorrenti

contro

COMUNE DI MASSA MARTANA, in persona del sindaco Giampiero Gubbiotti elettivamente domiciliato in Roma, Via Maria Cristina, n. 8 (studio Gobbi), presso l'avv. Alarico Mariani Marini, che lo rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;

4
2004



controricorrente ricorrente incidentale

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 301 pubblicata il 20 ottobre 2000;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 gennaio 2004 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;

udito l'avv. Alarico MARINI MARIANI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 21 gennaio 1991 Ugo Antonio e Maria Elisabetta Rocchi convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia il Comune di Massa Martana per ottenere l'annullamento per simulazione o per errore di diritto del contratto stipulato a rogito notar Alcini in data 1° luglio 1978 avente a oggetto il trasferimento in favore del Comune di un terreno assoggettato a espropriazione per pubblica utilità in quanto compreso nel locale piano degli insediamenti produttivi, piano successivamente annullato dal Consiglio di Stato su ricorso di altri proprietari limitrofi.

Con sentenza del 6 settembre - 2 novembre 1994



il tribunale rigettava la domanda.

Su gravame degli attori la Corte d'Appello di Perugia, con sentenza in data 11 maggio - 20 ottobre 2000, confermava integralmente la decisione impugnata.

Affermata preliminarmente la inammissibilità per tardività della domanda di nullità del contratto, formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado senza accettazione del contraddittorio, e ritenuta l'insussistenza della simulazione, della quale mai era stata chiarita la consistenza, la corte escludeva altresì l'errore di diritto in quanto gli attori avevano ammesso di essere addivenuti spontaneamente alla cessione del loro terreno pur essendo a conoscenza delle contestazioni giudiziarie promosse da altri proprietari di terreni limitrofi. Osservava, infine, che in ogni caso meritava accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto poiché l'azione di annullamento era stata proposta nel 1991 nei confronti di un contratto stipulato nel 1978, e quindi tardivamente, non potendosi ritenere che l'asserito errore fosse stato scoperto solo dopo la pronuncia di annullamento del piano degli insediamenti produttivi da parte del Consiglio di Stato.



Contro la sentenza ricorrono per cassazione U
go Antonio e Maria Elisabetta Rocchi con tre moti-
vi.

Resiste il Comune di Massa Martana con contro-
ricorso contenente ricorso incidentale condiziona-
to.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va disposta preliminarmente la riunione dei ri
corsi proposti contro la medesima decisione.

Passando quindi all'esame del ricorso principal
le, con il primo motivo viene denunciata la viola-
zione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 113
cod. proc. civ. e 1421 cod. civ. in relazione al-
l'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., e si sostien
ne che la sentenza impugnata aveva erroneamente in-
terpretato la domanda di annullamento per simulazion
ne assoluta contenuta nelle conclusioni di primo
grado poiché essa avrebbe dovuto essere invece intes
sa come domanda diretta a ottenere la declaratoria
di nullità del contratto per mancanza di causa e
cioè per un difetto genetico, costituendo una mera
nuova formulazione in termini più corretti della do-
manda iniziale; si denuncia inoltre la violazione
della norma secondo cui la nullità può essere rile-



vata anche d'ufficio.

Il primo profilo della censura in esame è inammissibile essendo stata sollevata la questione per la prima volta nel giudizio di legittimità e senza alcuna indicazione dei canoni ermeneutici che sarebbero stati violati. E infatti, come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, nel giudizio di appello non è mai stata proposta alcuna contestazione in ordine all'interpretazione della portata della domanda di nullità - formulata in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado e riproposta in appello - nonostante l'eccezione di inammissibilità della domanda per la sua novità, tempestivamente sollevata dall'appellato.

Né poi sussiste alcuna violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. sotto il profilo dell'omesso rilievo d'ufficio della nullità del contratto poiché è sufficiente ricordare al riguardo che il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità va coordinato con il principio della domanda e con quello di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con la conseguenza che solo nelle ipotesi in cui la domanda sia diretta all'adempimento del contratto nel presupposto della sua validità il giudice è te-



nuto a rilevare anche d'ufficio l'eventuale nullità del contratto stesso in ogni stato e grado del giudizio, indipendentemente da ogni attività assertiva della parte e salva la preclusione derivante dal giudicato interno, mentre quando la domanda sia diretta all'annullamento, alla risoluzione o alla rescissione del contratto resta precluso l'esercizio di tale potere poiché l'accertamento della nullità presuppone l'esercizio di un'azione diversa e produttiva di effetti diversi rispetto a quella proposta in giudizio.

Correttamente quindi è stata ritenuta domanda nuova, come tale inammissibile, la proposizione per la prima volta in appello della richiesta di declaratoria di nullità del contratto del quale era stato chiesto in primo grado l'annullamento.

Non vale inoltre sostenere che la domanda di annullamento per simulazione avrebbe dovuto essere interpretata come domanda di declaratoria di nullità per mancanza di causa (a seguito dell'annullamento del piano di insediamenti produttivi) poiché, anche se si interpreta la domanda di annullamento per simulazione come domanda di nullità, costituisce pur sempre domanda nuova in appello quella diretta alla declaratoria di nullità del contratto



per un titolo diverso da quello dedotto in primo grado.

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1422 e 2935 cod. civ. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. e si sostiene che erroneamente il termine prescrizionale dell'azione di annullamento per errore sarebbe stato fatto decorrere dalla data di stipulazione del contratto escludendosi immotivatamente, sulla base di una mera apodittica affermazione, che l'errore sia stato scoperto solo a seguito della decisione del Consiglio di Stato; ciò senza considerare che la cessione volontaria del terreno è stata falsata dall'esistenza di un provvedimento amministrativo eliminato solo successivamente dal Consiglio di Stato.

Nell'esame del secondo motivo di ricorso va invertito l'ordine delle doglianze formulate dal ricorrente poiché la pronuncia impugnata ha innanzi tutto escluso che nella situazione dedotta in giudizio fosse ravvisabile un errore di diritto e, in via subordinata, ha affermato che l'azione di annullamento sarebbe comunque prescritta.

L'errore di diritto invocato come causa di annullamento del contratto di cessione volontaria di



un terreno soggetto ed espropriazione per pubblica utilità nella specie è stato correttamente escluso, sia pur con una motivazione sommaria che richiede opportune integrazioni.

Va considerato infatti che l'errore di diritto é quello che cade sull'esistenza o sull'esatta interpretazione di una norma giuridica e comporta l'annullamento del contratto quando concorrano i requisiti della essenzialità e della riconoscibilità dall'altro contraente che deve essere in grado di rilevarlo attraverso la normale attenzione e diligenza.

Nella specie gli appellanti, i quali sono addi venuti alla cessione volontaria del loro terreno per sottrarsi agli effetti negativi della sua espro priazione per l'attuazione del piano di insediamenti produttivi, non sono incorsi in nessun errore di diritto, essendo essi ben consapevoli della disciplina normativa che comporta l'espropriazione per pubblica utilità dei terreni destinati alla realizzazione del suddetto piano.

Va precisato al riguardo che il contratto di cessione di un bene sottoposto ad espropriazione non è annullabile per errore di diritto ma resta radicalmente travolto nel caso in cui il cedente ab-



bia ottenuto l'annullamento della dichiarazione di pubblica utilità con il conseguente ripristino del diritto di proprietà sul bene destinato all'esecuzione dell'opera pubblica poiché l'annullamento della dichiarazione di pubblica utilità si estende a tutti gli atti coinvolti nella procedura espropriativa. E' stato tuttavia precisato che la dichiarazione di pubblica utilità - che è implicita nella approvazione del piano di insediamenti produttivi - non è un atto collettivo ma va inquadrata nella categoria degli atti plurimi, e cioè di quelli che riguardano una pluralità di soggetti individuabili in relazione alla titolarità dei vari beni vincolati e considerati *uti singuli*, sicché il giudicato di annullamento produce effetti ripristinatori della pienezza del diritto di proprietà, già affievolito, solo per il ricorrente e non si estende ai proprietari rimasti estranei al giudizio dinanzi al giudice amministrativo. (Cass. 20 novembre 1993, n. 11474; 12 marzo 1996, n. 2038). Né vale a inficiare tale orientamento la giurisprudenza citata in memoria dai ricorrenti (Cass. 13 marzo 1998, n. 2734) la quale ribadisce che l'efficacia *erga omnes* del giudicato amministrativo opera solo con riferimento a peculiari categorie di atti amministrativi, e

ml



cioè a quelli aventi pluralità di destinatari e contenuto inscindibile e siano affetti da vizi di validità che ne inficino il contenuto in modo indivisibile per tutti i destinatari, come gli atti di natura regolamentare e quelli aventi portata generale che sono atti collettivi, generali, indivisibili e si contrappongono agli atti plurimi e divisibili (nella specie trattavasi di annullamento delle tariffe stabilite dalla Capitaneria di porto per il servizio dei rimorchiatori).

Esclusa così l'annullabilità per errore essenziale di diritto del contratto di cessione si rivela superfluo l'esame di ogni ulteriore questione relativa alla prescrizione dell'azione di annullamento in considerazione della natura subordinata della relativa doglianza che si rivolge contro un'argomentazione ulteriore esposta a sostegno della statuizione di rigetto dell'impugnazione proposta al riguardo.

Il rigetto dei primi due motivi dell'appello principale comporta l'assorbimento dell'esame del ricorso incidentale condizionato con il quale il Comune di Massa Martana denuncia il vizio di omessa motivazione in ordine alla improduttività di effetti favorevoli ai ricorrenti della sentenza di annul



lamento del piano di insediamenti produttivi da parte del Consiglio di Stato.

Destituito di fondamento è, infine, anche il terzo motivo del ricorso principale con il quale viene denunciata la violazione della tariffa professionale forense con riferimento alla condanna al pagamento delle spese giudiziali poiché non solo la liquidazione sarebbe stata compiuta globalmente per diritti ed onorari ma sarebbero stati anche violati i limiti massimi degli onorari, liquidati in complessive f. 9.000.000 per una controversia del valore di circa f. 6.000.000.

Va rilevato innanzi tutto che, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, la sentenza impugnata ha liquidato a titolo di spese giudiziali la somma complessiva di f. 11.974.000, distinguendo all'interno di essa l'importo degli onorari, determinati in f. 9.000.000, e quello dei diritti di procuratore, determinati in f. 2.065.000, e imputando implicitamente la differenza al rimborso delle spese vive. Nessun rilievo può quindi muoversi circa la correttezza formale della liquidazione, non essendo prescritto che il giudice debba indicare nella liquidazione dei diritti di procuratore le singole voci della tariffa.



Ciò chiarito neppure sussiste la denunciata violazione dei massimi di tariffa per quanto concerne la liquidazione degli onorari.

Va premesso infatti che il valore di una causa promossa per l'annullamento di un contratto di cessione di un'area ex art. 12 della legge n. 865 del 1971 si determina, a norma dell'art. 12 cod. proc. civ., non già con riferimento al prezzo ricevuto per la cessione ed ai suoi accessori, bensì con riferimento al valore di mercato del bene che rientrebbe nel patrimonio dell'attore con l'accoglimento della domanda, maggiorato dalla somma eventualmente spettante a titolo di risarcimento del danno per l'occupazione senza titolo del terreno destinato alla realizzazione dell'opera pubblica, oltre interessi e rivalutazione, o, in alternativa, con riferimento alla somma spettante a titolo di risarcimento per la perdita definitiva della proprietà nell'ipotesi che la restituzione dell'area sia divenuta impossibile.

Alla luce di tali considerazioni, essendo contestato fra le parti che la restituzione del bene ceduto non è più possibile per essere stato dal Comune assegnato a terzi, il risarcimento del danno per la perdita della proprietà di un'area di mq.



13.460 avvenuta nel 1978, rivalutato all'attualità e maggiorato degli interessi compensativi, raggiunge un importo di portata tale da giustificare pienamente la liquidazione degli onorari calcolati in misura corrispondente ad una controversia di valore superiore a £. 100.000.000.

In conclusione, perciò, il ricorso principale non può trovare accoglimento e deve essere respinto con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Le spese giudiziali seguono la soccombenza dei ricorrenti tenuti in solido atteso l'interesse comune alla lite.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese giudiziali che liquida nella somma complessiva di €. 2.600,00, di cui €. 2.500,00 per onorario, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il giorno 8 gennaio 2004.

IL CONSIGLIERE EST.

IL PRESIDENTE

Mg. V. V. V.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile
Depositato in Cancelleria
16 APR 2004
11
IL CANCELLIERE

Rolly
CANCELLIERE
16 APR 2004